



# COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

*Provincia di Cuneo*

ORIGINALE

## AREA SERVIZI GENERALI - PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 5 del 09/01/2018

**OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Garello geom. Filippo, Istruttore Tecnico Direttivo, categoria professionale D6 , a svolgere servizio a scavalco presso il Comune di Marsaglia con decorrenza 1.01.2018 e sino al 31.12.2018**

L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di gennaio.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. n°165 del 30/03/2001;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23/09/1991 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/04/2016;

Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°21 del 20/03/2017;

Visto il Regolamento per la Disciplina delle attribuzioni ai dipendenti abilitati di Responsabilità Gestionali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/1997;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 06/03/2002, con la quale sono stati assegnati al sottoscritto la disponibilità finanziaria relativa ai capitoli di competenza della propria area;

Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

**OGGETTO: Autorizzazione al dipendente Garello geom. Filippo, Istruttore Tecnico Direttivo, categoria professionale D6 , a svolgere servizio a scavalco presso il Comune di Marsaglia con decorrenza 1.01.2018 e sino al 31.12.2018**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **Premesso che:**

Con propria determinazione n.3 in data 31.01.2017 si è preso atto e autorizzato il dipendente Garello geom. Filippo, Istruttore Tecnico Direttivo, categoria professionale D6 , a svolgere, ai sensi dall'art. 1, comma 557, Legge 311/2004, servizio a scavalco presso il comune di Marsaglia (Cn) con decorrenza dal 01/01/2017 e sino al 31/12/2017 , per numero 12 ore mensili, dando altresì atto che il comune di Marsaglia (Cn), al fine di rispettare il limite massimo delle 48 ore settimanali , disposto dal *D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213*, dovrà preventivamente richiedere al comune di Villanova Solaro l'autorizzazione per ogni altra ora di lavoro richiesta al dipendente, oltre il limite delle 12 ore mensili convenzionato ;

Vista la lettera in data 4.01.2018 prot.n.0000028 del Comune di Marsaglia (Cn) per l'utilizzo dell'Istruttore Tecnico Direttivo Garello geom. Filippo , dipendente di ruolo del Comune di Villanova Solaro, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 a svolgere servizio a scavalco presso il Comune di Marsaglia con decorrenza 1.01.2018 e sino al 31.12.2018 per un totale complessivo di 12 ore mensili , invitando l'Amministrazione Comunale di Villanova Solaro ad esprimersi al fine di consentire l'espletamento del servizio richiesto;

Il servizio sarà prestato a scavalco in orario non coincidente con quello svolto presso il Comune di Villanova Solaro e il personale utilizzato potrà operare al di fuori del proprio normale orario, nei modi previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 165/01;

L'incarico verrà regolato con un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, con una prestazione per circa 12 ore mensili , regolarmente retribuito direttamente dal Comune utilizzatore, in base alla categoria contrattuale di appartenenza del personale incaricato previa autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza;

La norma principale in materia è contenuta nell'art. 53, comma 1, del D.Lgs 165/2001, ove si legge che "resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. L'intera disciplina ha subito, negli ultimi anni, una forte evoluzione, conseguente all'ampliamento delle facoltà di accesso al regime d'impiego part-time. Il quadro è assai complesso e variegato;

Occorre verificare, a tal fine, se l'applicazione dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004:" *I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza*" sia ancora applicabile alla luce della disposizione della legge finanziaria 2008 (art. 3, comma 79) che modifica l'art. 36 del D.Lgs 165/2001;

Secondo una parte della dottrina tale comma è inapplicabile in quanto con il comma 557 non si costituisce un solo rapporto di servizio ma anche un rapporto organico tra l'ente presso il quale il dipendente dovrebbe prestare servizio aggiuntivo e ciò è in contrasto con l'art. 53 del D.Lgs 165/01 che dispone espressamente la non cumulabilità degli impieghi pubblici, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali;

In materia, il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, ha affermato che la disposizione dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 deve essere considerata come fonte normativa speciale ed, in quanto tale, prevalente rispetto alla norma ordinaria, in quanto: *"introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e seguenti, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3"*;

Lo stesso Consiglio ha inoltre sottolineato che il predetto comma 557 necessita di un coordinamento con l'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il quale consente ai dipendenti degli enti locali di svolgere attività lavorativa a favore di altri enti locali soltanto se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale. La norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni ed il lavoratore) configura, pertanto, una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale; deve, pertanto, ritenersi per ragioni di coerenza sistemica, che le lacunosità della norma siano colmabili applicando la vigente disciplina, stabilita per tali fattispecie (v. art. 4, comma 7 e seguenti, del C.C.N.L. per il comparto regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000), fatta eccezione per le norme che risultino incompatibili, in relazione al rapporto di lavoro con l'ente di originaria appartenenza;

Sulla base di tale parere il Ministero dell'interno con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione dell'art 1 comma 557 della legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti locali del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali:

*"Qualora l'utilizzazione, da parte dell'altro ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva,*

*in* *tema* *di:*

- *orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non potrà essere che a tempo parziale;*

- *periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;*

- *ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane, previsto dalla Convenzione O.I.L. del 24 giugno 1970, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 157;*

*Quanto sopra esposto, pone in evidenza la necessità che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;*

In conclusione, sulla base:

- della disposizione di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001: “*gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali*”;
- del parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, confermato dalla circolare del ministero dell'interno n. 2/2005, sulla specialità per i comuni sotto i 5000 abitanti dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004, rispetto alla norma ordinaria;

si ritiene possibile l'utilizzazione del personale secondo le modalità proposte dal Comune di Marsaglia (Cn) con propria lettera in data 04.01.2018 prot.n.0000028 a condizione che la durata settimanale dell'orario di lavoro non superi, in ogni caso, la durata media di 48 ore settimanali .

**Tutto ciò premesso :**

Vista la lettera in data 04.01.2018 prot.n.0000028 del comune di Marsaglia (Cn) ;

Visto l'art.34 “ Esercizio di incarichi esterni da parte del personale dipendente “ del Regolamento sullo'ordinamento degli Uffici e Servizi “ approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.39 in data 22.12.2010 ;

Visto che l'Amministrazione Comunale , ai sensi dell'art.34 comma 4 del Regolamento di cui sopra , entro trenta giorni dalla richiesta non ha adottato alcun motivato provvedimento di diniego ;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs 18.08.2000 n.267 ;

Ritenuto di dover provvedere in merito :

**DETERMINA**

Di autorizzare il dipendente Garello geom. Filippo, Istruttore Tecnico Direttivo, categoria professionale D6 , a svolgere servizio a scavalco presso il Comune di Marsaglia con decorrenza 1.01.2018 e sino al 31.12.2018 per un totale complessivo di 12 ore mensili , ai sensi dall'art. 1,comma 557, Legge 311/2004 ;

Di dare atto che al pagamento del servizio provvederà direttamente il comune di Marsaglia (Cn), il quale, al fine di rispettare il limite massimo delle 48 ore settimanali , disposto dal *D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, come integrato e modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213* dovrà preventivamente richiedere al comune di Villanova Solaro l'autorizzazione per ogni altra ora di lavoro richiesta al dipendente, oltre il limite delle 12 ore mensili concesse.

**IL RESPONSABILE  
DELL' AREA SERVIZI GENERALI - PERSONALE**

F.to: ALBERTO Simone

---

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come introdotto dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Villanova Solaro, li 09/01/2018

IL RESPONSABILE DELL' AREA  
F.to: ALBERTO Simone

---

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come introdotto dall'art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Villanova Solaro, li 09/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

---

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione diviene esecutiva;

Villanova Solaro, li 09/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 09-gen-2018 al 24-gen-2018

Villanova Solaro, li 09-gen-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: BURGIO Dott. Vito Mario

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Villanova Solaro, li 09-gen-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BURGIO Dott. Vito Mario